

IN BREVE n. 013-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA PER GLI ANZIANI

Manuale pratico di semplici esercizi di attività motoria per la persona anziana in particolare molto utile in questo periodo di reclusione forzata a casa tra 4 mura, a cura di Feder.S.P.eV. sezione di Bergamo e stampato a cura del Comitato Direttivo Regione Lombardia Feder.S.P.eV

VEDI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5e84cbb381831.pdf



RETRIBUIBILITÀ DEI TEMPI DI VESTIZIONE DEI LAVORATORI: ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2003 - INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI da AranSegnalazioni - Newsletter del 2/4/2020

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Ministero del lavoro, in risposta ad istanza di interpello che chiedeva “se possano essere inclusi nell’orario di lavoro i tempi di vestizione della divisa da parte dei dipendenti, inquadrati in vari ruoli professionali, di aziende che applichino un CCNL che non preveda disposizioni specifiche al riguardo.” ritiene che “l’attività di vestizione e di svestizione debba essere inclusa nell’orario di lavoro solo in presenza dei requisiti previsti dalla richiamata giurisprudenza, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. Viceversa, non sarebbe riconducibile ad orario di lavoro l’ipotesi in cui i lavoratori non siano obbligati ad indossare la divisa in azienda e non abbiano l’obbligo di dismetterla alla fine dell’orario, lasciandola in sede. In tali ultime ipotesi, infatti, il lavoratore resta libero di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa, ben potendo decidere di effettuare tale operazione presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro.”

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.1 del 23.03.2020 (documento 90)

P.A. SMALTIMENTO FERIE da Italia Oggi di giovedì 2 aprile 2020 a cura di Luigi Oliveri
...E’ nella responsabilità dei datori di lavoro gestire in maniera corretta le ferie, in modo da evitare l’improprio loro accumulo e le disfunzioni organizzative derivanti, sicché decisioni gestionali

immotivate tali da perpetuare il cumulo delle ferie non può che costituire segnale di responsabilità dirigenziale.

n.b. - le ferie vanno godute nell'anno corrente, comunque le ferie debbono essere obbligatoriamente fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro il 30 giugno se rinviate per ragioni d'ufficio. Le giornate per le festività soppresse debbono essere godute nell'anno di riferimento, pena la non fruibilità.

BONUS BABY SITTING e CONTRIBUTO FREQUENZA ASILI NIDO CUMULABILI

L'INPS col messaggio 1447 del 1° aprile 2020 chiarisce che i genitori che già fruiscono del contributo per la frequenza degli asili nido possono anche presentare domanda per il voucher per i servizi di baby sitting nella misura di 600 o 1000 euro in alternativa al congedo straordinario di 15 giorni: le due forme di sostegno alla famiglia coprono eventi distinti.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1447 del 1.04.2020 (documento 91)

COVID-19 - DAL SITO DI F.ABRUZZO

I dati dei contagi. Che cosa rivelano e cosa insegnano - di Alberto Spampinato

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27378>

Il lavoro al tempo del Covid-19". Guida ragionata alle normative emanate per far fronte all'emergenza coronavirus - di avv. Andrea Ottolini/www.alg.it

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27371>

GOVERNO: COVID19 - PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE SINO AL 13 APRILE

da DplMo
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 il **D.P.C.M. 1° aprile 2020**, recante ulteriori disposizioni attuative del **decreto-legge n. 6/2020**, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

L'efficacia delle disposizioni dei **D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020**, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è **prorogata fino al 13 aprile 2020**.

Il DPCM produce **effetto dal 4 aprile 2020**.

➤ **Tutte le disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus** ← **CTRL + clic**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con

riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE N.2 DEL 1 APRILE 2020

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa.

La circolare intende fornire orientamenti applicativi alle amministrazioni con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, per assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.

ALLEGATI A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Circolare n. 2 del 1.04.2020 (documento 92)

LO PRECISA PALAZZO VIDONI

Non contano le ferie 2020

In riferimento all'articolo dal titolo «Il lavoro agile non toglie le ferie», pubblicato in data 3 aprile 2020, a pagina 35, a firma di Luigi Oliveri, si precisa quanto segue:

A differenza di quanto erroneamente sostenuto nel resoconto di stampa, la circolare 2/2020 della Funzione pubblica non fa mai riferimento, in relazione al concetto di «ferie pregresse», a quelle del 2020, ma precisa che «oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite».

Ufficio stampa - Ministro per la Pubblica amministrazione

Risponde l'autore del pezzo Luigi Oliveri

La circolare dispone letteralmente: «Con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali».

In attesa di prove contrarie da Palazzo Vidoni, le ferie «maturate» sono anche quelle del 2020: ad aprile i lavoratori hanno maturato tra i 10 e i 12 giorni.

Quindi, non si è «erroneamente sostenuto» nulla. A meno che l'errore non sia disceso dalla circolare, il cui contenuto si è riportato.

A proposito delle ferie ecco alcune precisazioni in merito, pubblicate su Italia Oggi di sabato 4 aprile 2020.

CERTIFICAZIONE FISCALE LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIALI

a cura avv, Michele Zuppari - StudioCataldi / Il diritto quotidiano

<https://www.studiocataldi.it/articoli/37847-diligenza-degli-amministratori-di-condominio-e-detrazioni-fiscali.asp>

Con ordinanza numero 6086 dello scorso 4 marzo, la seconda sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sul rapporto esistente fra amministratori condominiali e soggetti amministrati in ordine alle detrazioni fiscali relative ai lavori straordinari sui beni di proprietà comune.

Nella pronuncia in esame è richiamato il dovere di diligenza dei mandatari sulle attività connesse alla loro sfera di competenza, e si stabilisce che la tracciabilità dei pagamenti effettuati dal condominio all'appaltatore e l'attestazione di quanto versato dai condòmini sono attività intimamente collegate alla gestione dei professionisti incaricati.

«Di certo l'effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme ex DM 41/98, appare condotta ricompresa nel mandato affidato all'amministratore, posto che il singolo condominio poteva godere dei contributi, non già, in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all'amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato.

Di conseguenza era dovere di diligenza dell'amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege 449/1997, posto che trattavasi semplicemente di modalità di esecuzione di attività - pagamento del compenso all'appaltatore - comunque rientrante nella propria sfera di competenza».

AGENZIA ENTRATE: COVID-19 - RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA

FISCALE da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, fornisce una serie di risposte ai quesiti legati alla materia fiscale del Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18/2020).

In particolare i quesiti riguardano:

1. La proroga e la sospensione dei termini per i versamenti e altri adempimenti;
2. La sospensione delle attività degli Enti impositori, versamento carichi affidati all'agente della riscossione e termini dei procedimenti tributari;
3. Le misure specifiche a sostegno delle imprese (credito d'imposta per negozi e botteghe);
4. Le misure specifiche a sostegno dei lavoratori (premio ai lavoratori dipendenti);
5. Altri quesiti.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 8E del 3.04.2020 (documento 093)

PERCHE' NESSUN AIUTO AI PENSIONATI?

Lettera del Presidente Nazionale Feder.S.P.eV. e Segretario Generale Confedir al Presidente dell'Enpam

Caro Presidente,

siamo costretti a rilevare che la politica assistenziale dell'ENPAM pare essere diretta alla **discriminazione dei pensionati**.

La lodevole iniziativa di erogare 1.000 euro al mese è destinata "a chi esercita unicamente come libero professionista ma anche a chi fa libera professione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente (es. chi fa intramoenia). L'aiuto potrà essere richiesto da tutti gli **iscritti non pensionati**, senza limiti di reddito".

L'esclusione dei pensionati è una intollerabile ed illegittima discriminazione.

Premesso che, come ben sai, la Consulta ha più volte sentenziato che la pensione deve essere considerata come "**una retribuzione differita**", vorremmo capire la differenza che esiste fra un medico dipendente (che fa l'intramoenia) ed un pensionato che continua, come previsto dalle norme vigenti, ad esercitare la libera professione e che, quindi, subisce proporzionalmente gli stessi danni derivanti dalla forzata chiusura degli studi professionali.

Colgo, inoltre, l'occasione per ricordarti, in tema di discriminazioni, che alla vigilia delle elezioni per il rinnovo degli amministratori del nostro Ente, ci sono ancora 40.000 pensionati esclusi dai benefici della tutela LTC ed intenzionati, se necessario a difesa dei propri diritti, a porre in atto ogni legittima azione di rivalsa per il torto subito oltre a non premiare nelle urne chi ha discriminato i

propri pensionati/azionisti applicando un discutibile criterio anagrafico. Riteniamo che l'ENPAM rinnovando, nel 2019, tale tutela con altra compagnia assicurativa ben avrebbe potuto chiedere un allargamento della copertura ai Colleghi pensionati sinora esclusi.

Prendiamo atto che così non è stato ma siccome, come sempre, non siamo abituati a fare solo critiche, seppur sacrosante, ti invitiamo, **ancora una volta**, a riflettere sulle possibilità offerte alle Casse di previdenza professionali dalla finanziaria del Dicembre 2018 che ha portato al 10% dell'attivo patrimoniale le somme defiscalizzate da destinarsi al Welfare degli iscritti.

Una piccola risorsa derivante da tale agevolazione potrebbe essere usata appunto per sanare il "vulnus" dell'esclusione dall'LTC di 40.000 Colleghi che hanno versato per 40 anni ed oltre i loro contributi al fondo generale. Questo permetterebbe di non superare i limiti del 5% della quota destinata all'assistenza del regolamento attualmente in vigore, senza contare che molti degli esclusi continuano a versarli con la libera professione.

Disponibili a riaprire un tavolo di discussione costruttiva nel breve termine, invitiamo te e tutto il CDA a riflettere, nel frattempo, sulle nostre osservazioni e proposte.

Cordialità

Michele Poerio
Presidente Nazionale FEDERSPeV
Segretario Generale CONFEDIR



COVID-19, BETTONI: "PIENA TUTELA INAIL PER TUTTI I CASI DI INFEZIONE SUL LAVORO" da sito INAIL

Una nuova circolare fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale. Per il presidente dell'Istituto "questa emergenza conferma che è necessario ampliare la platea degli assicurati"

ROMA - "Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell'Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena". A dirlo è il presidente dell'Istituto, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione di una nuova circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.

"Milioni di lavoratori sono più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus". "Per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici, ci siamo già attivati per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio", aggiunge Bettoni, che sottolinea anche come l'emergenza Coronavirus abbia "riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio". Per il presidente dell'Istituto, infatti, "la recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus".

Rischio aggravato per operatori sanitari e categorie in costante contatto con l'utenza. Come chiarito dalla circolare, l'ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e

alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

L'assicurazione estesa anche ai casi in cui l'identificazione delle cause è più difficoltosa. La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Per il datore di lavoro è confermato l'obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Inail il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'Inail.

L'infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

Forniti chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

Circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all'articolo 34, commi 1 e 2.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 13 del 3.04.2020 (documento 094)

EMERGENZA COVID, SILVESTRO SCOTTI: «PER LA RAGIONERIA DI STATO LA VITA DI UN MEDICO DI FAMIGLIA NON VALE IL COSTO DI UNA MASCHERINA. PRONTI A CHIUDERE GLI STUDI» da Fimmg Notizie di sabato 4 aprile 2020

«Oggi devo dire addio a un amico con il quale ho condiviso i miei primi passi della formazione che ci avrebbe portato al servizio della medicina di famiglia e dei cittadini di questo Paese, o almeno così credevamo. Un amico che, come tutti noi medici di famiglia, è stato scaricato dalle istituzioni politiche e sanitarie ed è morto da solo. E la sua morte non vale per quattro burocrati della Ragioneria dello Stato, manca una relazione tecnica». È una reazione durissima quella del segretario generale FIMMG Silvestro Scotti alla luce del decesso, l'ennesimo, di un medico di

famiglia contagiato dal Covid-19. Il collega deceduto è Giovanni Battista Tommasino, classe 1959, originario di Castellammare di Stabia. Una scomparsa che arriva all'indomani di una decisione della Ragioneria dello Stato che la FIMMG ritiene inaccettabile. In particolare è arrivato il parere negativo all'emendamento 5.1 a prima firma Boldrini (PD), al Decreto Cura Italia, depositato in commissione Bilancio del Senato. Un emendamento che FIMMG aveva fortemente voluto. «Il testo mirava a chiarire che la fornitura dei dispositivi di protezione individuale doveva essere estesa ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti. Professionisti fino ad oggi, e a questo punto anche domani, lasciati nel limbo delle interpretazioni amministrative che, vedendoli come lavoratori autonomi, devono provvedere autonomamente a queste forniture. Trascurando che approvvigionarsene nelle quantità necessarie è quasi impossibile. Ma, a quanto si apprende, la Ragioneria, nel rinviare il parere del ministero della Salute, si è espressa in maniera contraria per la mancanza di una relazione tecnica utile a quantificare gli oneri finanziari prodotti da questa modifica. «Mi chiedo - dice Scotti - quanto valga per lo Stato la vita di un medico o di questi attori del territorio. In questi termini il Cura Italia per i medici di medicina generale è più che altro una vergogna, che oltretutto, in altri capitoli, tende a proteggere gli esperti e i direttori. Chi comanda da dietro le scrivanie, senza mai aver visto un paziente, indossa mascherine da operatore sanitario, ma queste mascherine servono proteggerli da errori da loro commessi nei confronti degli operatori e dei cittadini durante questo periodo sicuramente complesso? Un frangente che richiede responsabilità, non certo dei salvacondotto. Ma ormai è chiaro, il sistema difende se stesso. Forse perché già ha valutato di aver fatto errori?». Scotti prende atto dunque che è un conto ragionieristico a «scaricare definitivamente i medici di medicina generale» e che d'ora in poi «ogni nuovo morto tra le fila dei medici di famiglia sarà in capo alla Ragioneria dello Stato e al Governo assenziente». Scotti stigmatizza una politica che «invece di proteggere chi è sul campo a combattere la battaglia, si affanna a strutturare normative che proteggano scelte amministrative a danno di chi rischia sul piano assistenziale. Resta evidente che tutta la confusione determinatasi dall'inizio della crisi ad oggi, compreso l'errore di consegna delle mascherine destinate ai medici di base presso gli Ordine Professionali dei Medici, sia in qualche modo legata ad una considerazione della medicina generale come a un settore dell'assistenza professionale assolutamente sacrificabile. Salvo poi le lamentarsi dell'inefficacia della medicina di base nelle azioni di contenimento del virus. Come se, senza protezioni, considerate troppo costose, ognuno di noi debba accettare passivamente il sacrificio. Vorrei che un funzionario della Ragioneria dello Stato venisse con me sul campo a fare la relazione tecnica, a rischiare la vita come la rischiamo noi e i nostri pazienti. Senza strumenti - prosegue il segretario generale FIMMG - la pandemia non si affronta, e la situazione peggiorerà se e quando si allenteranno i contenimenti. Tutto ricadrà proprio sulle cure primarie, dove il contagio potrà riprendere il suo corso e creare nuovi focolai. Ma di questo è meglio non parlare, prevalgono i conti. Non siamo intenzionati a contare i nostri morti stando zitti». Di qui la decisione di procedere con una richiesta al garante affinché si chiudano gli studi dei medici di famiglia, che non sono parte dei Livelli essenziali di assistenza. «A questo punto è irrimandabile la decisione. E che si chiarisca ai cittadini quali sono i livelli essenziali che la medicina di famiglia deve garantire. Fino ad oggi, solo a rischio della nostra vita, abbiamo garantito livelli superiori di assistenza. Lo abbiamo fatto spinti dal desiderio di dare sempre di più: una questione di coscienza al cospetto dell'incoscienza degli amministratori dello Stato. A questo punto assicureremo i livelli che il Garante dei Servizi Essenziali conosce benissimo e che non riguardano l'apertura degli ambulatori medici, ma solo disponibilità telefonica e visite urgenti - chiarisce Scotti - e questo dovrà durare sino a che questo Governo e chi ne ha la responsabilità non assuma decisioni che guardino con diverso spirito alla protezione e alla conseguente attività di medicina generale, utile al Paese e non considerata come una spesa superflua e sacrificabile. Atteggiamento che sta mettendo a rischio anche i nostri pazienti più fragili, ed è un paradosso che, per colpa di scelte scellerate, siano proprio i medici a diventare il pericolo più grande. Basterebbe vedere il numero di medici di famiglia e pediatri positivi nei tamponi a campione fatti a Padova per capire quanti vettori tra di noi ci possono essere. I dispositivi di protezione individuale servono a noi ma servono soprattutto a difendere i nostri pazienti».

SI STA DISTRUGGENDO UN FIOR ALL'OCCHIELLO ! (mpe)

Peccato...avevamo un .avevamo una «tutela sanità» meravigliosa...medio alta a costi medio bassi, invidiata da tutti i Paesi...ma invidie e ingordigie la vogliono portare alla privatizzazione....tutela alla salute alla faccia del dio soldo! La salute è un bene supremo e non può, anzi non deve essere strumento di speculazione!

VEDI IN

<https://twitter.com/i/status/1244149439897522177>

PARLIAMO DI COVID-19

Intervista con Dario Faccini

VEDI IN

<https://www.youtube.com/watch?v=lzOBMrqTReQ&feature=youtu.be&t=312>

PARLAMENTO - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la legge di conversione n. 21 del 2 aprile 2020, del Decreto-Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, recante: «**Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**».

La legge di conversione del c.d. Decreto Legge 3/2020

 **CTRL + clic**

ADDIO ALLA REVERSIBILITÀ - IL GOVERNO FA CASSA SULLE VEDOVE a cura di Marina Crisafi - StudioCataldi

LEGGI IN

<https://www.studiocataldi.it/articoli/21040-addio-alla-pensione-di-reversibilita-il-governo-fa-cassa-sulle-vedove.asp>

L'allarme del segretario generale dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti, sul nuovo disegno di legge delega

Il Governo vuole far cassa sulla pelle delle vedove, andando a toccare anche la pensione di reversibilità. È questo l'allarme lanciato dal segretario generale dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti che, sulle colonne dell'Huffington Post, denuncia l'arrivo di un disegno di legge delega del Governo alla Commissione lavoro della Camera, contenente un punto molto controverso che andrebbe ad incidere appunto sul diritto alla pensione di reversibilità.

Spiegato con parole semplici, secondo il ddl le reversibilità saranno considerate prestazioni assistenziali e non più previdenziali.

Ciò significa letteralmente che l'accesso alla pensione di reversibilità sarà legato all'Isee e quindi al reddito familiare, andando a ridurre inevitabilmente il numero delle persone che continueranno a veder garantito questo diritto.

Com'è noto, infatti, l'asticella dell'Isee è molto bassa (fissata spesso a redditi da fame) e per superarla, facendo saltare tutti i benefici, basta poco.

Per fare un esempio, è sufficiente che una donna anziana viva ancora con suo figlio che percepisce anche un piccolo reddito da lavoro per far saltare il diritto o che la stessa donna decida di condividere la casa con un'amica (magari vedova titolare di pensione) per rendere meno grama la vecchiaia per perdere la reversibilità. A contribuire all'Isee è anche la casa: la vedova che vive nella dimora coniugale rimarrebbe così con la casa ma senza alcun reddito.

Ad essere colpite, com'è evidente, saranno soprattutto le donne, principali beneficiarie della prestazione in quanto aventi un'età media più alta rispetto agli uomini. Donne che sarebbero - afferma Pedretti "doppiamente colpite" perché oggi hanno una pensione media inferiore a quella degli uomini e che "in futuro rischiano di impoverirsi ulteriormente".

Sinora per loro la reversibilità costituiva una piccola certezza su cui contare.

Ricordo che per la reversibilità si versano fior di contributi IVS, una parte dei quali legato appunto a prestazione ai superstiti - in passato (tanti anni fa...che nessuno si ricorda) quando la reversibilità passò dal 50 al 60% venne anche discusso un eventuale aumento contributivo in base al maggior onere della prestazione; pertanto è una prestazione ben definita e legata a specifica contribuzione da parte del lavoratore.


Basta a tasse sulla vedovanza! (mpe)

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PENALE E CIVILE DI OPERATORI

SANITARI da OmceoMi n.23/2020

Responsabilità professionale penale e civile di operatori sanitari e responsabili gestionali per eventi che si sono verificati durante l'emergenza Covid-19. Questo l'argomento delle [riflessioni del dott. Giuseppe Deleo](#), consigliere dell'Ordine dei Medici di Milano e medico legale.

Considerazioni ulteriori riguardano un intervento ordinistico: «Stiamo cercando di aggiungere un concetto tutt'altro che secondario che riguarda sia la medicina legale che l'Ordine professionale. Al di là di quello che farà il legislatore, l'Ordine ed il mondo medico legale potranno meglio affermare il principio di serietà, richiamando gli iscritti ai doveri di scienza che non devono sconfinare in qualcosa di incongruo con una matrice speculativa. Il messaggio che vogliamo lanciare è che chi non si atterra a questo, incorrerà in un illecito ordinistico. Già l'ha fatto l'Ordine degli avvocati per i suoi iscritti, pensiamo di andare in parallelo con una produzione delle prossime ore o giorni».

CTRL + clic 

AGENZIA DELLE ENTRATE - SOSPENSIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Gradirei chiarimenti in merito al rinvio del termine per la registrazione delle dichiarazioni di successione in scadenza nel mese di marzo e nei mesi successivi di aprile e maggio.

Risponde Paolo Calderone

La presentazione della dichiarazione di successione è un adempimento che rientra tra quelli sospesi dal decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 ([decreto legge n. 18/2020, art. 62, comma 1](#)). Pertanto, se il termine di un anno dalla morte (previsto per presentare la dichiarazione) scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso. Questo adempimento potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Per chi si avvale di questa sospensione resta sospeso anche il termine per il versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Se, però, nonostante il periodo di sospensione, si presenta comunque la dichiarazione di successione, occorre versare anche le imposte e i tributi indiretti.



*tanti auguri
marco perelli ercolini*